




CITTA' DI VIESTE



PROTEZIONE CIVILE

SUPPORTO TECNICO

Professioni Ordinarie Italiane

INCONTRO TECNICO

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia con il
patrocinio del Comune di Vieste

SAFETY E SECURITY DURANTE GLI EVENTI PIROTECNICI

- LA CIRCOLARE PIANTEDOSI: ANALISI ED EFFETTI APPLICATIVI
- SPARO DI ARTIFICI E ACCENSIONE DI FALÒ
- DECRETO MLPS 22 LUGLIO 2014 (PALCHI)

Giorno ? giugno 2024 - orario: 9,00-13,00

Presso auditorium I.I.S.S. «L. Fazzini-V. Giuliani», contrada Macchia di Mauro –Vieste

RELATORI: Ing. A. Scocco, Ing. A. Carrozza, Dott. S. Colelli, Avv. C. Ciuffreda

Ai partecipanti saranno riconosciuti 4 CFP

Fenomeni luminosi e sonori, il cielo squarciato da mille colori: ecco la magia unica dei fuochi d'artificio.

**Chi ha inventato la
«PIROTECNICA»?**



Spettacoli pirotecnici



Che tempo farà?

Distanze?

Bonifica s

Direzione vento?

Criticità vic

Operatori sicurezza?

Pubblica dove?

Sito omologato?

Segnaletica?

Marcatura CE?

«COSE NOSTRE...»: BATTERIE ALLA SANSEVERESE



A Vieste, Lei
mi manderà
all'inferno!



Lo sapevate?



COME POSSIAMO CLASSIFICARE UNO SPETTACOLO PIROTECNICO?

Generalmente (feste patronali, ricorrenze, fuochi di fine anno, di ferragosto ecc.) i luoghi dove il pubblico assiste allo spettacolo pirotecnico (in maniera non concentrata ma distribuita) sono all'aperto (non confinati o delimitati dove è possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze, lungomare e aree urbane in genere prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (recinzioni, transenne, tribune, panche ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. Pertanto **i luoghi dove sono posizionati gli spettatori non sono soggetti al D.M. 19 Agosto 1996 e nemmeno sono da sottoporre all'esame della CVLPS.**

L'accensione di fuochi di artificio è un tipo di spettacolo che utilizza dispositivi pericolosi per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Sono considerati pericolosi anche i roghi accesi per finalità propiziatorie, come accade durante Il Carnevale o l'Epifania.

Per questi motivi l'accensione dei fuochi d'artificio e la realizzazione di falò è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 definisce:

- **articolo pirotecnico:** qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
- **fuoco d'artificio:** un articolo pirotecnico destinato a fini di svago.

Le tipologie di artifici impiegabili sono elencate nella Circolare Mininterno 11 gennaio 2001, n. 559, modificata con Circolare Mininterno 20 maggio 2014; la Circolare detta anche puntuali disposizioni di sicurezza, specie per quanto attiene alle distanze tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.

La Circolare 13 luglio 2017 n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS fornisce ulteriori indicazioni relativamente all'impiego di fuochi acquatici ed alla valutazione delle emissioni sonore.

Sia i fuochi pirotecnici che i falò sono pericolosi per la propagazione degli incendi sul patrimonio boschivo regionale: per questo motivo sono vietati durante tutto l'anno, ma possono essere autorizzati dagli Ispettorati forestali in caso di manifestazioni pubbliche o tradizionali.

FUOCHI D'ARTIFICIO (FOCHINO E PIROTECNICO)

I fuochi d'artificio sono effettuati dal “fochino” o dal “pirotecnico”.

Il **fochino** è colui che effettua il brillamento di mine con innesto elettrico e a fuoco (gestione fuochi d'artificio, brillamento mine, disgelamento delle dinamiti, eliminazione di cariche inesplose, ecc.).

In generale, per lo svolgimento dell'attività di fochino sono richiesti:

- specifici prerequisiti professionali e di idoneità;
- apposita licenza;

Specifiche autorizzazioni possono essere richieste per lo svolgimento di particolari attività collegate. La **licenza** è rilasciata dal **Suap**, ha una **durata annuale** e, **per essere mantenuta deve essere rinnovata**, presentando la domanda di rinnovo prima della data di scadenza.

Il **pirotecnico** è colui che fabbrica fuochi artificiali o che effettua lo sparo di armi da fuoco o di fuochi artificiali o in genere esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.



La licenza è rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza ed è a tempo indeterminato, anche se revocabile.

Le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Quali prodotti si possono trovare sul mercato - Il marchio CE

L'applicazione dell'art. 34, comma 4, del d.lgs. 123/2015 ha fatto decadere, alla data del 4 luglio 2017, la validità dei provvedimenti di riconoscimento e classificazione dei prodotti pirotecnici rilasciati dal ministero dell'Interno, ex art. 53 del T.U.L.P.S.

Pertanto, dal 5 luglio 2017, tutti i "fuochi artificiali" destinati ai consumatori, devono essere obbligatoriamente muniti della marcatura CE.

L'apposizione di tale marchio garantisce che il prodotto abbia superato l'esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e che sia conforme al modello approvato.

Gli artificieri comunemente impiegati

Con il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 l'Italia ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici. L'art. 3 del citato D. Lgs. individua sostanzialmente tre macro aree ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie:

Allegato A
Classificazione degli articoli pirotecnici

Genere	Marchio	Definizione ¹	Categoria europea ¹	Classificazione ¹	Note
PIROTECNICI	CE	Fuochi d'Artificio	F1	Fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione	
			F2	Fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati	
			F3	Fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana	
			F4	Fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.	Riservati ad utilizzatori Professionali
		Articoli Pirotecnici Teatrali	T1	Articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto	
			T2	Articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche Articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche	Riservati ad utilizzatori Professionali
		Altri Articoli Pirotecnici	P1	Articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto	
			P2	Articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche	Riservati ad utilizzatori Professionali



¹ Vedi artt. 2 e 3 D. Lgs 29 luglio 2015 n. 123

Area di sparo

È l'area in cui vengono posizionati gli artificieri destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio e deve possedere le seguenti caratteristiche: deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cinta in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico, gli artificieri dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.

Distanze tra l'area di sparo e il pubblico.

Occorre considerare la distanza da ogni punto della delimitazione dell'area di sparo, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artificieri impiegabili:



Essenzialmente gli artifici pirotecnici si dividono in due grandi famiglie ai fini delle disposizioni delle distanze di sicurezza:

- **Fuochi a terra**, che funzionano al livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono propagare fino al massimo di 20 m da terra, con aperture di diametro non superiore a 12 m e con ridotti effetti sonori. Generalmente hanno effetto luminoso (come girandole, fontane, cascate pirotecniche) o sonoro (come i petardi e le fragorose batterie alla sanseverese). Usati per gli spettacoli di piazza soprattutto al sud Italia, permettono di realizzare coreografie pirotecniche anche in punti dove non è possibile sparare i più grandi fuochi aerei.

- **Fuochi aerei** sono per l'appunto fuochi progettati per funzionare in aria, una volta raggiunta una certa altezza da terra, attraverso una carica di lancio nel caso di artifici da mortaio o da una carica propulsiva nel caso dei razzi. In particolare gli artifici da mortaio, i più usati nella pirotecnica italiana, si dividono in altre due grandi categorie: le bombe cilindriche e le bombe sferiche. Le bombe sferiche hanno per l'appunto una forma sferica e disegnano aperture perfettamente circolari nel cielo. Le bombe cilindriche invece possono avere gli effetti più disparati e addirittura contenere al loro interno altri fuochi d'artificio che esplodono o si aprono a seconda dei casi. I pirotecnici napoletani hanno perfezionato a tal punto la conoscenza delle bombe cilindriche nel corso degli anni da riuscire a creare delle bombe multiapertura che sono divenute famose in tutto il mondo: **Le bombe da tiro**.

Si tratta di bombe di grosso calibro incredibilmente lunghe e capaci di disegnare delle aperture multiple temporizzate una volta raggiunta una certa altezza.

AREA DI SPARO

È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio e deve possedere le seguenti caratteristiche: deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.

DISTANZE TRA L'AREA DI SPARO E IL PUBBLICO.

Occorre considerare la distanza da ogni punto della delimitazione dell'area di sparo, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:





Distanze tra l'area di sparo e il pubblico. Occorre considerare la distanza da ogni punto della delimitazione dell'area di sparo, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:

fuochi a terra

→ artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree (cascate luminose, girandole, fontane, etc.) 30 m

→ artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm 40 m

→ artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm 50 m

fuochi aerei

→ artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm 100 m

→ artifici cilindrici e razzi se di calibro:
 → fino a 110 mm 100 m
 → superiore a 110 mm e fino a 130 mm 150 m
 → superiore a 130 mm e fino a 210 mm 200 m


→ artifici sferici se di calibro:
 → fino a 130 mm 100 m
 → superiore a 130 mm e fino a 220 mm 150 m
 → superiore a 220 mm e fino a 400 mm 200 m

Manteniamo le distanze!

Batterie alla «sanseverese»



MARINA PICCOLA



PORTO: MOLO NORD



*Pronti a...far fuoco?
Macché!!!*



Per quanto riguarda lo sparo di fuochi è obbligatorio procedere secondo le modalità introdotte da [ENAC](#) (Ente Nazionale Aviazione Civile) con il Regolamento per le Tariffe 2013, in vigore dal 10/12/2013, applicabile a tutte le attività che richiedono una segregazione dello spazio aereo: l'art. 57 del predetto Regolamento prevede che chi intenda organizzare una manifestazione di aeromobili o attività aeree minori quali spettacoli pirotecnici a terra o aerei, lancio palloni aerostatici ecc., deve chiedere nulla osta ad ENAV (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo).

Circolare ENAC del : 13/05/2021

Restrizioni temporanee dello spazio aereo

La presente Circolare si applica alle attività che si svolgono nello spazio aereo sovrastante il territorio nazionale e le acque territoriali (come definite dal DPR n. 816 del 26/04/1977), nonché nello spazio aereo al di sopra delle acque internazionali all'interno del quale la fornitura dei Servizi di Navigazione Aerea è stata attribuita all'Italia.

NOTAM - "NOTice To AirMen" - Un avviso distribuito mediante sistemi di telecomunicazione contenente informazioni relative alla istituzione, allo stato o alle modifiche di un qualsiasi impianto aeronautico, servizio, procedura o relative a condizioni di pericolo per la navigazione aerea, la cui tempestiva conoscenza è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo.

Le attività oggetto della presente Circolare sono:

- a) ordine pubblico e sicurezza (art. 793 Codice della Navigazione);
- b) manifestazioni, gare aeree ed eventi complessi;
- c) operazioni in zone soggette a restrizione;
- d) lancio di paracadutisti e/o di materiali;
- e) innalzamento di palloni liberi senza equipaggio;
- f) emissione di raggi laser e fasci luminosi;
- g) innalzamento di palloni e aerostati (senza motore) vincolati senza equipaggio;
- h) esecuzione di fuochi pirotecnici;**
- i) altri eventi o attività che potrebbero costituire pericolo per la navigazione aerea.

Avete ancora voglia di fuochi artificiali? 🤔



ESECUZIONE DI FUOCHI PIROTECNICI: Per l'esecuzione di fuochi pirotecnici, subordinata alla autorizzazione da parte dell'Autorità locale di pubblica sicurezza, di cui all'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), l'organizzatore civile è tenuto ad indicare nel Modello ATM05, da presentarsi con 25 giorni di anticipo rispetto all'evento, oltre alla località sede dell'evento, la distanza dall'aeroporto più vicino (con riferimento all'ARP, Punto di riferimento aeroportuale), l'altezza massima rispetto al suolo e il raggio (km/NM) dell'area interessata. L'organizzatore dovrà acquisire, secondo le modalità descritte al paragrafo 6.2.2 della citata circolare, la valutazione ATS nei seguenti casi: a) qualora esse si svolgano in località poste ad una distanza pari o inferiore a 8 km dal Punto di Riferimento Aeroportuale (ARP) del più vicino aeroporto quale che sia l'altezza dei fuochi rispetto al suolo; **oppure b) nel caso in cui le attività si svolgano in località poste ad una distanza superiore a 8 km dall'ARP del più vicino aeroporto qualora l'altezza dei fuochi rispetto al suolo sia superiore a 100 metri;** oppure c) le attività siano in zone entro 20 km dall'ARP e sorvolate dalle procedure strumentali non di precisione quale che sia l'altezza dei fuochi rispetto al suolo. In tali casi, la Direzione Aeroportuale competente per territorio fa pervenire la richiesta dell'organizzatore per l'emissione del NOTAM all'ACU (Nucleo di coordinamento dello spazio aereo) almeno 20 (venti) giorni calendariali prima della data prevista dell'evento. Le attività svolte ad una distanza uguale o inferiore a 8 km dall'ARP dell'aeroporto interessato sono subordinate anche ad eventuali valutazioni di opportunità da parte della D.A. competente. Per attività che ricadono a distanze dall'ARP superiori e ad altezze inferiori a quanto indicato nei commi precedenti, non è necessaria la valutazione ATS. L'organizzatore deve inoltrare il Modello ATM-05 direttamente alla D.A. competente per il nulla osta e l'emissione del relativo Notam informativo (vedere par. 6.2.1). In tali casi la D.A. fa pervenire la richiesta dell'organizzatore per l'emissione del NOTAM al NOTAM Office (NOF), civile o militare secondo i casi, almeno 10 (dieci) giorni calendariali prima della data prevista dell'evento.

EVENTO O ATTIVITÀ	VALUTAZIONE FORNITORE SNA	RICHIESTA EMISSIONE NOTAM W ⁽¹⁾	RISERVA DI SPAZIO AEREO (TSA)	NOTE
				⁽¹⁾ In caso di interagenze segnalate dal fornitore SNA, saranno emessi anche NOTAM collegati serie A, B e C
LANCIO PARACADUTISTI E/MATERIALE	SI	SI	SI	
INNALZAMENTO DI PALLONI LIBERI NON PILOTATI ⁽²⁾ , EMISSIONE RAGGI LASER E FASCI LUMINOSI ⁽³⁾	SI Tranne palloni light	SI	NO ⁽²⁾	⁽²⁾ L'istituzione della TSA è richiesta se l'attività contenuta in un volume di spazio aereo definito. ⁽³⁾ È richiesta una dichiarazione che attesti se tale attività possa costituire o meno pericolo alla navigazione aerea e/o per il personale navigante ("eye safe")
INNALZAMENTO DI PALLONI E AEROSTATI (SENZA MOTORE) VINCOLATI SENZA EQUIPAGGIO se l'attività si svolge nei limiti di altezze e distanze permesse dalla Circolare ATM-09, nessun richiesta dovrà essere inoltrata dall'organizzatore, mentre, in caso contrario, l'organizzatore dovrà inoltrare domanda di riserva di spazio aereo secondo le procedure prescritte nella Circolare medesima	Rif. ATM-09	Rif. ATM-09	Rif. ATM-09	
ESECUZIONE FUOCHI PIROTECNICI ⁽⁴⁾ ● entro 8 km dall'ARP ● oltre 8 km dall'ARP con altezza > 100 m AGL ● entro 20 km dall'ARP e sorvolate da procedure strumentali non di precisione quale che sia l'altezza dei fuochi rispetto al suolo	SI ⁽⁵⁾	SI	NO	⁽⁴⁾ È necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità di P.S. di cui all'art. 57 del TULPS ⁽⁵⁾ Per altezze uguali o inferiori a quelle indicate non è necessaria la valutazione ATS; l'organizzatore deve inoltrare il modello ATM-05 direttamente alla DA competente per l'emissione del notam
ALTRI EVENTI O ATTIVITÀ CHE POTREBBERO COSTITUIRE PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA ⁽⁶⁾ (ES "Kite Gen, Volo Libero, Voli Primali Sportivi, Razzi, ecc.)	SI	SI	SI	⁽⁶⁾ Attività particolari per le quali è richiesta una valutazione ATS e la riserva di spazio aereo con emissione di NOTAM

A ⁽²⁾: _____

Cc ⁽²⁾: _____

Il richiedente:

Tel/Mob.: _____ E-mail/Pec: _____

Evento/attività

Tipo di attività ⁽³⁾: _____

Tipo di aeromobile ⁽⁴⁾: _____

Località di decollo e coordinate geografiche ⁽⁵⁾: _____

Località di atterraggio e coordinate geografiche ⁽⁵⁾: _____

Località dove si svolge l'attività: _____

Elementi identificativi dello spazio aereo interessato dall'attività

Zona R, P o D interessata ⁽⁶⁾: _____

Limiti laterali: Area racchiusa dalla congiungente i punti di coordinate geografiche

oppure

Raggio di _____ NM (_____ Km) con centro nel punto di coordinate geografiche: _____

Limiti verticali ⁽⁷⁾: inferiore _____ /superiore _____

Ubicazione rispetto al capoluogo di provincia o alla radioassistenza più vicina: _____

Distanza dall'ARP/coordinate aeroporto di _____, _____ NM (_____ Km)

Data/e orario/i inizio attività ⁽⁸⁾

Altre notizie utili alla sicurezza delle operazioni ⁽⁹⁾

Fornitore SNA civile _____ Fornitore SNA militare _____

Valutazione ATS ⁽¹⁰⁾

Luogo e data _____ Firma richiedente _____

Note:

- (1) Inserire il codice alfa numerico della fattura (casella centrale) e anno versamento (casella di destra).
- (2) Vedere Capitolo 6 e Capitolo 11, a seconda dei casi;
- (3) Specificare il tipo di attività (lanci para, innalzamento palloni liberi, attraversamento zone soggette a restrizione, ecc.);
- (4) Specificare il modello e le caratteristiche (peso, equipaggiamenti, dotazioni ecc.);
- (5) Coordinate geografiche sessagesimali (gradi, minuti primi, minuti secondi) espresse in formato WGS 84 con risoluzione a 1 secondo, del centro della zona o dei vertici della spezzata che la delimita; località geografica.
- (6) Denominazione della zona come da riportato in AIP-Italia (es. LI R34)
- (7) Limiti verticali inferiori e superiori espressi in piedi al di sopra del mare/ suolo (FT AMSL/AGL);
- (8) Data dell'attività: per indicare singoli giorni utilizzare la virgola (es. 1, 2, 5, 10); per indicare periodi di giorni consecutivi utilizzare il trattino (es. 1-3, 5-11) oppure utilizzare la dicitura "tutti i....." (es. "tutti i giovedì"). In nessun caso dovrà essere utilizzata la parola "prefestivo" per indicare, ad esempio, il sabato o il 14 agosto. Orario dell'attività: specificare se trattasi di ORA LOCALE o di orario UTC (ora di Greenwich). È possibile utilizzare in chiaro le dizioni "ALBA/TRAMONTO" o "H24".
- (9) Specificare disponibilità collegamenti T/B/T e transponder SSR, sistemi di sicurezza (es. cavo di vincolo), ecc.;
- (10) Valutazione ATS Fornitore SNA responsabile di riferimento (ENAV o AM, a seconda dei casi).

DIREZIONE AEROPORTUALE	COMPETENZA TERRITORIALE	AEROPORTI/ELIORTI DI COMPETENZA
PUGLIA BASILICATA puqliabasilicata.apt@enac.gov.it telefono 080.5361400 fax 080.5361417	Regioni: Puglia, Basilicata	BARI/Palese FOGGIA/Gino Lisa TARANTO/Grottaglie BRINDISI/Casale

...e mo' spariamo!!!



- ✓ Nel montaggio il fuochino ed il pirotecnico dovranno assicurarsi di aver preso tutte le precauzioni mediante l'ancoraggio dei dispositivi di sparo e gli articoli pirotecnici. Sono da utilizzare solo dispositivi di sparo adatti al tipo di terreno presente.
- ✓ I mortai devono risultare idonei a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio e possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico da edifici o da altre strutture. Le rastrelliere dovranno risultare efficacemente ancorate al suolo inoltre la cavetteria di alimentazione degli accenditori dovrà essere disposta in maniera razionale al fine di evitare inciampi durante le operazioni di messa a punto.

È evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante, con le conseguenti connesse responsabilità, al corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle distanze di sicurezza dall'area di sparo in relazione alle necessarie valutazioni sulle condizioni concrete dei siti prescelti.

...sì ma prima...



L'osservanza di tutte le cautele per un corretto allestimento dello spettacolo è sotto la responsabilità del pirotecnico, cui spetta anche il compito di valutare la presenza del vento e del moto ondoso, stabilendo eventuali limitazioni nei tiri o maggiori distanze di sicurezza. Al riguardo, appare opportuno ricordare che gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE vengono testati per verificare le prestazioni con condizioni di vento non superiore ai 5 m/s e le autorità potranno tener conto di tale specifica tecnica per disporre in fase di rilascio dell'autorizzazione, a mente dell'art. 9 del T.U.L.P.S., ogni eventuale prescrizione cautelativa in ordine alle condizioni ambientali.

- Il pirotecnico dovrà fornire le specifiche del materiale esplodente.
- In presenza di vento, il pirotecnico insieme al fuochino dovranno valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci.
- In caso i lanci vengano effettuati su area portuale, l'Ufficio Circondariale Marittimo emetterà apposita ordinanza finalizzata all'interdizione dell'area di accensione dei fuochi a decorrere da un'ora prima ed un'ora dopo lo spettacolo pirotecnico, nonché le distanze di sicurezza marittime.


Come noto (D.M. n. 101/2016), al termine dell'esecuzione di uno spettacolo di fuochi artificiali è imposta al pirotecnico, che ha conseguito la prescritta autorizzazione, la bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti, per individuare ed eliminare ogni residuo incombusto o inesplosivo. Lo svolgimento di tale attività nel particolare contesto delle acque marine o interne, quali laghi o fiumi, presenta oggettive condizioni di difficoltà che, in ogni caso, non devono precludere l'obiettivo della tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente. In particolare, occorre adottare efficaci misure contro il pericolo per le persone rappresentato dai fuochi acquatici inesplosivi e non ancora recuperati, operazione, come detto, di difficile realizzazione in acqua e in assenza di sufficiente illuminazione naturale, tenendo anche conto che il loro ritrovamento non è sempre garantito. Pertanto, il pirotecnico che richiede l'autorizzazione allo sparo ex art. 57 del T.U.L.P.S. dovrà presentare, in via preliminare, un documento che descriva le operazioni di bonifica che intende svolgere e rilasciare verbale di avvenuta bonifica, in modo da restituire il riutilizzo dell'area. Anche in questo caso, devono essere accettate o imposte ex art. 9 del T.U.L.P.S. soluzioni che garantiscano maggior tutela per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Infine, è compito dell'impresa pirotecnica ricontrollare il territorio prima di restituirlo alla disponibilità della collettività in quanto solo lei conosce le sostanze impiegate nella fabbricazione dei fuochi d'artificio utilizzati, gli effetti che potrebbero provocare e quindi la superficie interessata.



LAYOUT GENERALE AREE DI SPARO

Scala: 1/1000

Tenuto conto della posizione dell'area di sparo rispetto all'imboccatura del porto ed all'area di evoluzione, durante lo sparo dei fuochi pirotecnici, l'ingresso e l'uscita del porto sono sospesi, fatti salvi eventuali stati di necessità da rappresentare preventivamente all'Autorità Marittima, anche tramite VHF/telefono alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto.



SPECIFICHE DI SPARO AREA N° 1

Località	Vieste (FG)
Via/Piazza	Molo foraneo porto turistico
Proprietà	Comune di Vieste
Tipo fuoco pirotecnico	<input type="checkbox"/> Mortaretti <input type="checkbox"/> Fuochi rientro Processione <input checked="" type="checkbox"/> Fuochi pirotecnici finali
Tipologia Fuochi	<input type="checkbox"/> Fuochi a terra (*) <input checked="" type="checkbox"/> Fuochi aerei(**)
Categoria Fuochi	F4 (***)
Diametro	130÷220 mm
Altezza massima	100 m
Complessivi kg (valore medio)	700

Dalle ore 22.00, per tutta la durata dello spettacolo pirotecnico sono individuate le seguenti aree di sicurezza:

- a) 200 metri, in cui è vietato l'ormeggio e sosta delle unità navali;
- b) 500 metri, in cui è vietata la navigazione e qualunque altra attività comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata all'esecuzione dello spettacolo pirotecnico.

ORTOFOTO AREA DI SPARO N° 1



DISTANZA DI SICUREZZA


SUPERFICIE INTERDETTA
ALLA NAVIGAZIONE

SUPERFICIE INTERDETTA
ALLA NAVIGAZIONE

BARRIERA FISSA



ESTINTORE CARR. 50 kg



RA

RA

OPERATORE DI SICUREZZA
(RA=rischio alto)



CARRO ANTINCENDIO



AREA DI SPARO




AMBULANZA MEDICALIZZATA



COORD.
SAFETY



RESP.
AREA
SPARO



NOTA: TUTTO IL VIALE MARINALI D'ITALIA, I GIARDINI DI MARINA PICCOLA, VIA S. NACCARATI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO

Emissioni sonore max 120 dB (A) misurate alla distanza di sicurezza! Tu lo fai? 🤪




TCA: Enteca 6734

Nel caso di lancio in direzione del pubblico, occorre osservare le seguenti distanze minime di sicurezza, fermo restando che la direzione del tiro da assumere, anche se virtuale, è sempre la linea più breve che va dal punto di sparo nella direzione del pubblico:

- Artifici acquatici con effetti solo di tipo illuminate senza esplosioni per aperture (tappeto, fontane, ecc.): m 30 + 2 volte la gittata dichiarata;
- Artifici acquatici con aperture di forma sferica o cilindrica con calibro:
sino a 50 mm: 50 m + 2 volte la gittata dichiarata;
superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m + 2 volte la gittata dichiarata;
superiore a 110 mm e fino a 210 mm: m 200 + 2 volte la gittata dichiarata;
superiore a 210 mm: m 300 + 2 volte la gittata dichiarata.

In analogia a quanto stabilito con le precedenti circolari, ove il fabbricante prescriva in etichetta distanze di sicurezza maggiori rispetto a quanto sopra indicato, dovranno applicarsi quelle previste dal fabbricante che sono più cautelative.



Procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo seguirà le indicazioni della circolare della Prefettura di Foggia avente per oggetto: *Modelli organizzativi e procedurali per garantire livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche (prot. n.0014335 del 01/03/2023 Area 2)*. **In genere la tipologia di manifestazione di cui si parla è una manifestazione con presenza di pubblico inserita in un'ampia area a cielo libero priva di strutture per lo stazionamento del pubblico che può accedervi liberamente.** Pertanto il Comune quando riceverà la documentazione di rito, se nella fase istruttoria non emergeranno profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata ed integrata e, comunque, tali da paventare condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento stesso, alla conformazione del luogo ed al numero ed alle caratteristiche di partecipanti, non informerà la Prefettura.

*Chi individua
la «criticità»?*





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale

559/C.25055.XV.A.MASS(1)

Roma, 1^o GEN. 2001

OGGETTO: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S..

VERIFICA DEI SITI DI SPARO

L'autorizzazione ex art. 57 [T.U.L.P.S.](#) per l'accensione di fuochi artificiali **può** essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo si invitano le suddette Autorità di P.S. a valutare l'opportunità di richiedere parere alla Commissione Tecnica Provinciale (d'ora in avanti, la C.T.P.) per le sostanze esplosive di cui all'art. 49 [T.U.L.P.S.](#) in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico. Detto organo consultivo, sentito in applicazione estensiva dell'art. 86 Reg. [T.U.L.P.S.](#) (che riconosce alla Commissione Consultiva Centrale per le funzioni consultive in materia di esplosivi competenza "anche per tutte le valutazioni delle misure di sicurezza per la pubblica incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli esplosivi"), esprime il proprio parere, dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di relatore.

Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle visite, si suggerisce alle Autorità locali di P.S. di individuare, negli ambiti di propria competenza, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e di darne comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 [T.U.L.P.S.](#). Così individuati i siti ed esperito il sopralluogo a cura della C.T.P., l'Autorità locale di P.S. non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali (quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni ecc). A tale scopo l'Autorità locale di P.S. deve verificare periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi.

.....intanto la Prefettura di Foggia.....

Prefettura Foggia
Prot. Uscita del 02/07/2018
Numero: 0028139
Classifica: 36.04



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI
STRAORDINARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

e p.c.

AL SIG. QUESTORE
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA
DI FINANZA
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO

FOGGIA

OGGETTO: Accensione di artifici pirotecnici – Feste e manifestazioni pubbliche.
LINEE GUIDA.

Sul piano pratico e organizzativo occorre verificare, preliminarmente, se gli spettacoli pirotecnici si svolgono su *siti già individuati e autorizzati* dalla predetta Commissione Tecnica o *su aree provvisorie*.

Le richieste di parere della Commissione Tecnica Territoriale per le Sostanze Esplosivi – corredate dalla necessaria documentazione -, dovranno essere prodotte utilizzando l'allegato "A", per quanto riguarda l'individuazione dei siti definitivi e l'allegato "B" per quanto riguarda i siti provvisori.

L'esigenza di consentire un esame approfondito delle istanze e una corretta programmazione dei lavori della Commissione Territoriale Tecnica, impone che le richieste pervengano in tempi congrui, e comunque non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio della manifestazione, laddove si intenda addivenire all'individuazione di un sito permanentemente destinato allo sparo di fuochi d'artificio, e non oltre il trentesimo giorno, laddove si intenda individuare un'area provvisoria.

Con riferimento ai siti già autorizzati è emerso che le valutazioni della Commissione Tecnica Territoriale sono risalenti nel tempo.

Pertanto le SS.LL. vorranno procedere, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza Locale, ad effettuare un sopralluogo presso le aree interessate, al fine di rilevarne la rispondenza allo stato dei luoghi autorizzati, producendo Commissione Tecnica Territoriale la documentazione, unitamente a relazione aggiornata, corredata da planimetria con l'indicazione delle aree di sparo e delle distanze, in rispetto della Circolare n. 559/C.255055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001.

I Signori Sindaci vorranno inoltre osservare le seguenti indicazioni, emerse nel corso di apposite riunioni tecniche e di C.P.O.S.P.:

1. individuazione delle aree di rispetto per i fuochi utilizzati, presidiate adeguatamente da personale di supporto e *steward* in distanza di sicurezza con il supporto delle Forze di Polizia;
2. impedimenti fisici e strutturali all'accesso delle persone nelle aree di sparo;
3. certificazione di idoneità dei siti come da parere della Commissione Tecnica Territoriale per le sostanze esplosive;
4. copertura amministrativa da parte del Comune per danni a persone o cose;
5. esibizione delle autorizzazioni relative alla disponibilità in uso dei siti;
6. misure di prevenzione incendi e previsione di presidi sanitari;
7. idonea custodia del materiale esplosivo non utilizzato al momento, che dovrà essere riportato negli appositi depositi delle rispettive aziende o dovrà essere custodito in aree presidiate n24;
8. delimitazione delle aree di sparo con idonea cartellonistica;
9. garanzia delle distanze di sicurezza nel rispetto della circolare M.I. n. 559/C.255055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, opportunamente assicurate mediante presidi, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi;
10. apposizione di idonea cartellonistica sui divieti imposti con previsione di sanzioni;
11. etichettatura per ogni petardo con controlli preventivi;
12. non inizio dei fuochi e spari da parte del fuochino fino a quando non sono rispettate le condizioni di sicurezza prescritte.

Per quanto concerne le aree dei fuochi a terra (Ed anche fuochi in aria!)

Preliminarmente, per quanto riguarda le così dette batterie alla sanseverese, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SSLL sulla nota n. 557 del 16/04/2012 con la quale il Ministero dell'Interno ha inteso riclassificare i fuochi pirotecnici in questione come appartenenti alla V categoria gruppo C, e la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili-, nella seduta n. 6/12E del 3/05/2012 ha ritenuto che ".....il loro impiego si configura in ogni caso come uno spettacolo pirotecnico e le precauzioni di sicurezza non potranno non essere conformi al dettato della richiamata Circolare del 11.01.2001", ed in quanto tali hanno l'obbligo di una certificazione CE, ai fini del trasporto e del loro utilizzo.

V Categoria, gruppo C (ad esempio piccoli razzi, piccoli petardi, piccole combinazioni di tubi monogetto, piccoli sbruffi...). Prodotti vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati (mai ambulanti) a persone maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di riconoscimento al venditore, che ne annota gli estremi sul registro di polizia. Il loro possesso deve essere denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed anche in questo caso il quantitativo che si può detenere presso la propria abitazione non può eccedere i 25 kg in peso lordo. La loro accensione può avvenire nelle medesime condizioni previste per gli articoli di IV Categoria;

1. Dovranno essere individuabili attraverso l'apposizione di idonee transenne e di relativa cartellonistica, in modo da realizzare una fascia di sicurezza pari ad almeno 30 metri e comunque adeguata alla tipologia dei fuochi nel rispetto della citata circolare del 2001. Il numero delle transenne, intervallato dal numero di *steward*, dovrà essere pari a quello riportato nelle planimetrie allegare e, comunque, nel numero ritenuto adeguato dalla Commissione. Le stesse dovranno essere fissate al suolo e collegate tra di loro. ? ?
2. Il coordinatore del piano generale di *safety* avrà cura di far pervenire, a vista, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando dei Vigili del Fuoco, al Dirigente della Centrale del 118 e a questa Prefettura, il nominativo, corredato di idoneo documento di riconoscimento, dei responsabili di ogni singola area di sparo, che dovranno essere diversi rispetto al responsabile dell'accensione.
3. Il responsabile di ogni area di sparo dovrà essere in costante contatto radio, oltre che con i responsabili delle altre aree di sparo, anche con il coordinatore del piano generale di *safety*, che sarà a sua volta in costante, stretto contatto con il Dirigente dell'ordine pubblico, il funzionario dei Vigili del Fuoco e il referente del 118.
4. Per ogni area dovrà essere prevista l'installazione di idoneo estintore carrellato in ragione di n° 1 ogni 500 mq, opportunamente distribuiti lungo il perimetro dell'area di sparo.




Il rispetto delle distanze di sicurezza dalla linea di sparo dovrà essere garantito da un numero adeguato di *steward*, con il supporto delle Forze di Polizia.

Si precisa che le SS.LL., quali Autorità Locale di Pubblica Sicurezza non rilasceranno autorizzazioni senza il rispetto delle prescrizioni indicate.

Per quanto riguarda i fuochi utilizzati dovrà essere prodotto il certificato di omologazione per ogni singola tipologia di fuoco e dichiarazione della conformità del fuoco al certificato.

Completano la cornice delle misure atte a garantire un regolare svolgimento delle manifestazioni pirotecniche:

- Individuazione preliminare, avvalendosi degli Uffici Tecnici Comunali, delle aree idonee per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici, nel rispetto delle direttive innanzi indicate;
- inoltre, esclusivamente da parte delle Autorità locali di P.S. e non del pirotecnico, della richiesta di parere nei tempi innanzi indicati, corredata dalla documentazione di cui agli allegati A o B;



- interdizione al traffico veicolare e alla sosta le strade interessate dalle manifestazioni pirotecniche e la processione, nei giorni e negli orari degli eventi, con rimozione dei mezzi;
- in relazione alle aree di sparo, previsione di idonee misure di contenimento del pubblico e di dissuasione mediante adeguata cartellonistica, anche tradotta in altre lingue;
- previsione di un adeguato Servizio d'Ordine a cura dell'organizzazione, per rendere esecutivo il piano di *safety* e le eventuali prescrizioni integrative, mediante il concorso di *steward*, facente capo a uno o più Responsabili ben individuati che dovranno coordinarsi con gli Ufficiali di P.S. preposti alla direzione del Servizio di Ordine Pubblico (*security*) e con le competenti Forze di Polizia;
- divieto di accensione di fuochi oltre a quelli autorizzati e indicati nel piano di *safety*;
- divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e di somministrazione di alcolici;
- immediata bonifica e pulizia delle aree interessate dal fuoco, prima che siano fruibili dal pubblico;
- individuazione della viabilità per i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, nonché delle aree di sicurezza e di ammassamento, debitamente segnalate, valutando le interferenze con lo svolgimento delle manifestazioni;
- individuazione delle aree per la custodia del materiale esplosivo, adeguatamente presidiato e segnalato, salvo trasferimento dello stesso in siti autorizzati;
- chiusura temporanea degli esercizi commerciali che insistono nella zona di sparo per il tempo dello stesso, con divieto di passaggio e di affaccio sulla via interessata dall'accensione dei fuochi, individuando le forme di comunicazione più opportune;
- divieto di allestimento e stazionamento di strutture mobili o fisse nell'area della manifestazione e lungo la viabilità di sicurezza. **No baracchine torrone!**



Secondo me vi sparano!





TCA: Enteca 6734



**IN CAUDA VENENUM...
LE EMISSIONI SONORE!!!**

La direttiva 2013/29/UE, recepita dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 stabilisce i requisiti di sicurezza ai quali devono essere conformi gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE. Gli standard relativi alle emissioni sonore prescrivono che i fuochi artificiali non superino i 120 dB(A) o un livello sonoro equivalente, misurato con altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza (art. 3 a Allegato I del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123).

Nota: Il limite del danno è 125 dB(A)

In caso di superamento di tali limiti (quasi sempre è così) va fatta RICHIESTA DI NULLA OSTA previa presentazione della "DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO"



ACCENSIONE DI FALÒ

In tutta Italia in occasione di particolari ricorrenze (Natale, Epifania, ecc.) o in relazione a festività locali vi è la tradizione dell'accensione di falò augurali facenti parte di un rituale di purificazione o di consacrazione, esso consiste in un grande fuoco che viene acceso all'aperto e che viene controllato nel suo sviluppo.

La Regione Puglia ha costituito la “Rete dei Fuochi di Puglia” con l’obiettivo di valorizzare e promuovere uno dei tratti identitari del territorio.

Attualmente sono tre i principali riti del fuoco facenti parte della Rete: I Fanòve di Castellana Grotte, la Fòcara di Novoli, e le Fracchie di San Marco in Lamis, a cui potranno aggregarsi, in coerenza con la Legge dei Fuochi della Regione, altre realtà identitarie del territorio.

E' lecita l'accensione, a quali condizioni?

L'attività in trattazione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 57 T.U.L.P.S.



Art. 57

Senza **licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono** spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o **in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.**

E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

OMISSIS

Quindi per poter accendere un falò occorre **ottenere una licenza** rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, qualifica che, ai sensi dell'art. 1 T.U.L.P.S., nei comuni privi di Commissariato di P.S. è ricoperta dal Sindaco.

Per l'accensione del falò si dovrà utilizzare solo legno. E' vietato l'uso di legno trattato, di oggetti di arredo in legno e affini, di materiali plastici, pneumatici e/o rifiuti di alcun tipo.

L'area circostante il falò dovrà essere opportunamente segnalata, delimitata e controllata da personale preposto per impedire l'accesso da parte dei non addetti e garantire condizioni di sicurezza. Qualora il richiedente non sia il proprietario dell'area su cui si svolgerà la manifestazione, occorre munirsi di consenso del proprietario preventivamente ed allegarlo alla richiesta. I materiali incombusti rimasti sull'area dopo la manifestazione dovranno essere smaltiti ai sensi delle vigenti leggi in materia. Al termine della manifestazione l'intera area in oggetto dovrà mantenere e presentare le caratteristiche originarie dal termine della manifestazione.



*Novoli (LE):
Falò+grande
d'Europa!*



Come tutte le manifestazioni in presenza di pubblico, occorrono garanzie della sicurezza dell'incolumità pubblica e dell'ambiente evitando ogni danno, in particolare è necessario:

- rispettare le norme di sicurezza garantendo misure di vigilanza, pronto intervento e vie di fuga (personale preparato e attrezzato);
- evitare l'accensione contemporanea di più fuochi nello stesso luogo;
- mantenere a prudente distanza dai fuochi gli spettatori se presenti e lasciare libere e opportunamente segnalate vie di deflusso da utilizzarsi in caso di necessità e/o emergenza;
- il falò dovrà essere acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
- l'operazione di accensione del falò deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento forte;
- predisporre adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
- il falò dovrà essere costituito esclusivamente da legno vergine e materiali ad esso assimilabili non contaminati da inquinanti di qualsivoglia natura;
- non dovranno essere in alcun modo bruciati materiali rientranti nella fattispecie "rifiuti" (art. 184 Testo Unico Ambientale), ossia mobili o parti di essi, bancali, assi di legno, porte e serramenti, scarti di materiale edile;
- non dovranno essere utilizzati per l'accensione benzina, gas, olii o altri combustibili;
- al termine della manifestazione l'area dovrà essere ripulita e bonificata.



*Fra'... che t' si scurdet
quedd che ej succiss a
San Giorg 2024?*



*...quasi quasi
lancio delle
lanterne
volanti...*



...lasciate perdere!!!



Le lanterne volanti (o lanterne cinesi) utilizzano lo stesso principio della mongolfiera e sono realizzate con un corpo di carta appoggiato su una struttura rigida al cui interno viene posta una fonte di calore in cera combustibile. Quando viene accesa la fiamma, il calore scalda l'aria all'interno diminuendone la densità. Di conseguenza l'oggetto si alza in volo. La lanterna rimane in volo finché la fiamma rimane accesa, dopo di che plana lentamente al suolo.

Nonostante siano di libera vendita, e possano quindi ingannare sulla loro pericolosità, il Ministero dell'Interno ha sottolineato la possibilità che le piccole fiamme che sollevano l'aerostato possano provocare incendi o addirittura interferire con il traffico aereo ([Parere ministeriale 06/12/2012, n. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS\(39\)](#)).

Le lanterne, quindi, vanno usate seguendo gli accorgimenti di sicurezza necessari ad evitare gli incendi e i disturbi al traffico aeroportuale, anche se il materiale non è particolarmente nocivo per l'ambiente.

Per svolgere l'attività è necessario ottenere l'autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dal [Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 57](#) e chiarito dal [Parere ministeriale 06/12/2012, n. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS\(39\)](#). Congiuntamente occorre ottenere anche l'autorizzazione dell'autorità aeroportuale competente ([Parere ministeriale 06/12/2012, n. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS\(39\)](#))

Interessa ora la procedura per la redazione del piano di safety in esercizio e in emergenza (piano di evacuazione)




Il piano di emergenza deve esaminare i possibili rischi **realisticamente** prevedibili nella manifestazione. Inoltre, le attività di soccorso possono prevedere l'impiego delle squadre di protezione civile eventualmente presenti, nei limiti dei corsi effettuati, ricordando che nessuno di loro è Vigile del Fuoco o agente di polizia giudiziaria.

*Importante è acquisire notizie in merito a criticità in manifestazioni analoghe nello stesso luogo, redigendo un'analisi storica.
Acquisire dati previsionali meteo.
Errori: a cura della mia collaboratrice!*



- ***Non inserire frasi inutili (mantenere la calma o defluire in maniera ordinata). Non siete voi a decidere come le persone possono reagire ad un'emergenza.***
- ***Non trattare eventi catastrofici inverosimili e non gestibili in condizioni ordinarie (esplosioni catastrofiche, atti terroristici o eventi naturali fuori dall'ordinario) in quanto non è un piano di emergenza di una manifestazione pubblica che può risolvere scenari simili.***
- ***Non servono le introduzioni, le premesse e le descrizioni varie, la relazione tecnica indica già tutto.***
- ***Non riferirsi ai piani di emergenza comunali o all'assistenza della popolazione.***



- ***Non classificare le emergenze (attenzione alle pianificazioni della gestione delle emergenze inutili ed inappropriate, valutare invece attentamente le modalità di evacuazione delle persone).***
- ***Non riportare parti integrali delle norme: certamente gli enti di controllo le conoscono già.***
- ***Resistere alla tentazione di fare tutto su Google Maps: si potrebbero fare delle figuracce! (Vedi Battiti Live- Vieste 2019).***
- ***Non superare le 7/8 facciate.***

L'ANALISI DEL RISCHI PRESENTI NELLO SPETTACOLO PIROTENICO

DIRETTIVA «PIANTEDOSI» - Nel contesto delineato dalla Direttiva «Piantedosi» è evidente che:

*l'analisi del rischio
è demandata
all'organizzatore*

mentre il **Comune** è solo chiamato ad **esprimersi su di essa!**

Circolare del 28 luglio 2017 n. 11001/110
Ministero dell'Interno
(Gabinetto del Ministro – Prefettura di Ascoli Piceno)

Abrogata dalla circolare del 28/07/2018
Quindi anche il metodo tabellare in essa contenuto (griglia punti con errori diffusi).

lo faccio così



In primo luogo stilo un elenco delle possibili criticità realisticamente prevedibili che possono verificarsi:

INCENDIO (aree limitrofe per fallout elementi incandescenti)

INFORTUNIO/MALORE

BLACK OUT ELETTRICO

TERREMOTO

TROMBE D'ARIA

SOVRAFFOLLAMENTO

GESTIONE DISABILI

...POI RICORDO LA DIFFERENZA TRA RISCHIO E PERICOLO...

PERICOLO (HAZARD): proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore o agente avente il potenziale di causare danni.

RISCHIO (RISK): probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.





Il rischio può essere espresso dalla semplice formula:

$$\text{Rischio} = \text{Pericolo} \times \text{Magnitudo}$$

Il rischio quindi è dato dal prodotto tra la pericolosità (la probabilità che un evento si verifichi in un determinato spazio/tempo) e la magnitudo, cioè la gravità del potenziale danno.

Tabella Scala dell' entità del danno

Valore	Livello	Definizioni / Criteri
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.</i>➤ <i>Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.</i>
3	Grave	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.</i>➤ <i>Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.</i>
2	Medio	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.</i>➤ <i>Esposizione cronica con effetti reversibili.</i>
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.</i>➤ <i>esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.</i>

Tabella Scala delle probabilità (P)

Valore	Livello	Definizioni / Criteri
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.</i> <input type="checkbox"/> <i>Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'azienda, dell'USSL, dell'ISPESI, etc....).</i> <input type="checkbox"/> <i>Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.</i>
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.</i> <input type="checkbox"/> <i>E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.</i> <input type="checkbox"/> <i>Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.</i>
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi.</i> <input type="checkbox"/> <i>Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.</i> <input type="checkbox"/> <i>Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa</i>
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.</i> <input type="checkbox"/> <i>Non sono noti episodi già verificatisi.</i> <input type="checkbox"/> <i>Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.</i>

Matrice del rischio

(P) Scala delle Probabilità	<i>Altamente probabile</i>	4	8	12	16
	<i>probabile</i>	3	6	9	12
	<i>Poco probabile</i>	2	4	6	8
	<i>Improbabile</i>	1	2	3	4
		<i>Lieve</i>	<i>Medio</i>	<i>Grave</i>	<i>Gravissimo</i>
		<i>Scala del Danno (M)</i>			

Un esempio chiarirà il tutto!

Fattore di rischio: **SOVRAFFOLLAMENTO** (fuochi artificiali)

P=

1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">□ La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.□ Non sono noti episodi già verificatisi.□ Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
----------	--------------------	--

M=

2	Medio	<ul style="list-style-type: none">➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.➤ Esposizione cronica con effetti reversibili.
----------	--------------	--




R=1x2=2

PROCEDURE IN CASO DI SOVRAFFOLLAMENTO

Nel caso si verificassero situazioni di sovraffollamento presso vie e/o aree ricadenti all'interno della manifestazione, gli addetti al Controllo provvederanno a bloccare temporaneamente la via e/o l'area interessata posizionando delle transenne in punti precedentemente stabiliti, invitando le persone a proseguire per altri percorsi. Tale blocco sarà rimosso quando le condizioni di affollamento saranno riportate


a condizioni ordinarie. Resta inteso che il blocco temporaneo e la successiva riapertura, saranno comunicati dalle Forze di Polizia operanti sul territorio.

SAFETY E SECURITY DURANTE GLI SPETTACOLI PIROTECNICI



«...approccio integrato Safety & Security!»


Dove potrebbe trovarsi il pubblico...



Non è luogo di pubblico spettacolo perché privo di strutture per lo stationamento del pubblico e transenne o edifici che riducono le vie di fuga.


Quindi se io «ex musicista» mi esibisco in queste condizioni in piazza V. Emanuele a Vieste, gli spettatori possono ballare!

-  Palco
-  Pista da ballo





È luogo di pubblico spettacolo anche se privo di strutture per lo stationamento del pubblico perché transenne ed edifici riducono le vie di fuga.

-  Palco
-  Pista da ballo
-  Transenne
-  Via di fuga



È luogo di pubblico spettacolo perché benché privo di transenne che riducono le vie di fuga presenta strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie fisse).



È luogo di pubblico spettacolo con strutture per lo stazionamento del pubblico e con transenne ed edifici che riducono le vie di fuga.



Le sedie in plastica agganciabili in file, che probabilmente di cui il vostro Comune probabilmente dispone, non sono sedie fisse!

DIRETTIVA «PIANTEDOSI»

DIRETTIVA «PIANTEDOSI» - Il 18 luglio 20128 il
Ministero dell'interno

- ✓ *recepando le istanze* di comuni, pro-loco, associazioni, organizzatori, ecc.,
- ✓ ha varato la **nuova Direttiva Ministeriale**
- ✓ a firma del prefetto **Matteo Piantedosi**,
Capo di Gabinetto del Ministro



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/1/110/(10)

Roma, 18 luglio 2018

Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di **manifestazioni pubbliche**

**Direttiva 11001/1/110(10)
del 18/07/2018
del Capo di Gabinetto
del Ministro dell'Interno**

F.to IL CAPO DI GABINETTO
(Prefetto Matteo Piantedosi)

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Servizi di Prefettura

AOSTA

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

SEDE

OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

PRE-FLIGHT CHECK LIST


VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	>3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso >1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
Logistica dell'area (più scelte)	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
SUBTOTALE A	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	+1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0 -200	1	
	201 - 1000	3	
	1001 - 5000	7	
	5001- 10.000	10	
	> 10.000		Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone /mq	-1	
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone /mq)	2	
	Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone/mq	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			
TOTALE			

Questa scheda proposta conteneva degli errori imperdonabili! Scopiazzata male dall'algoritmo di Maurer...



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

- **Le linee guida sono articolate in 10 punti:**
 1. Normativa di riferimento
 2. Requisiti di accesso all'area
 3. Percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico
 4. Capienza dell'area della manifestazione
 5. Suddivisione della zona in settori
 6. Protezione antincendio
 7. Gestione dell'emergenza – Piano di emergenza ed evacuazione
 8. Operatori di sicurezza
 9. Manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati
 10. Casi Particolari

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

1. NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento **sono state prese come riferimento** le seguenti normative di sicurezza:

- **DM 19.08.1996**

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

- **DM 18.03.1996**

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

questi decreti

**non prevedono una definizione di «safety» e di «security»;
la definizione non è stata inserita nemmeno nella nuova direttiva**

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

accessibilità

2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- **Accessibilità mezzi di soccorso:**

- larghezza: 3.50 m.
- altezza libera: 4.00 m.
- raggio di volta: 13 m.
- pendenza: non superiore al 10%
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore).



- **Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso** per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come **maxi-emergenze**. ...

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

accessibilità

2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

...

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

accessibilità

3. PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Qualora **esigenze diverse da quelle di safety** richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

a) **i varchi utilizzati come ingressi** alla manifestazione abbiano caratteristiche **idonee ai fini dell'esodo**, in caso d'emergenza;

oppure

a) **il sistema di esodo sia completamente indipendente** dai predetti varchi di accesso.

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018


capienza

4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Per le aree destinate alle manifestazioni **DEVE** essere definita una capienza massima,

avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a **2 persone/m²**.

L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque **verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area**, applicando il parametro di capacità di deflusso di **250 persone/modulo**.



lo uso
1,2 p/mq)



ESEMPIO

Detratta la superficie palco, mixer ecc.

SUPERFICIE INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE	2400 m ²
SUPERFICIE UTILE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	1900 m ²
AFFOLLAMENTO DI PROGETTO PREVISTO	1500 persone
AFFOLLAMENTO MAX CONSENTITO DALL'AREA	1900 x 1,2 = 2280 persone.
AFFOLLAMENTO DI ESERCIZIO	1500 persone
VERIFICA CONGRUENZA USCITE (250 persone/mod.)	Moduli richiesti: 6 Moduli presenti: 32 → VERIFICATO



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

varchi

4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

- Il **numero di varchi** di allontanamento **non dovrà essere inferiore a 3**, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.
- La **larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento** inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a **2.40 m**.
- Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, **anche se di libero accesso**, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio,
 - l'emissione di **titolo di accesso gratuito**
 - **ovvero con conta-persone.**

...qui ci vuole
esperienza! →

RECATEVI SUL
POSTO E NON
USATE GOOGLE
MAPS!



Raddoppiata rispetto alle linee guida del 28/07/2017!

calcolo della capienza

Per valutare il massimo affollamento sostenibile

IN AREE DI LIBERO ACCESSO,
GLI ORGANIZZATORI DEVONO CONTROLLARE gli ingressi alle aree
delimitate dell'evento, FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA CAPACITA'
RICETTIVA DELL'AREA INTERESSATA,

Cioè **devono definire la capienza dello spazio riservato agli spettatori**
QUINDI

- le aree destinate al pubblico che assiste **devono essere delimitate,** per poter regolare gli accessi e definire la capienza
- **devono essere effettuati allestimenti per delimitare l'area** in cui staziona il pubblico

...così diventa un luogo di pubblico spettacolo!!!

Io uso il nastro California. Gli operatori di sicurezza ed una linea di demarcazione!



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

settori

5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

- **Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori.**
- **Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno 2 settori.**
- **Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno 3 settori.**

Quindi occorre prevedere:

- n. 0 settori con pubblico fino a 10.000 persone**
- n. 2 settori con pubblico da 10.001 a 20.000 persone**
- n. 3 settori con pubblico oltre le 20.000 persone**

New!

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

settori

*Per affollamento superiore
a 10.000 persone*

5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

- i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
- le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.
- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di 1 ogni 10 m



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

settori




Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori

- Lo schema esemplificativo riportato in Fig. 1 costituisce un'ipotesi di suddivisione dell'area in settori.
- Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da **transenne antipanico** consentano l'allontanamento del pubblico verso le vie di esodo.
- L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di **security**, potrebbe essere soddisfatta anche **interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie**, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, **ovvero annettendo la viabilità adiacente**.

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

antincendio

6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

- Si dovrà prevedere un congruo numero di **ESTINTORI portatili**, di adeguata capacità estinguente, **collocati in postazioni controllate**.
Gli estintori portatili **potranno essere integrati con estintori carrellati** da posizionare nell'area del palco / scenografia.
- Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un **AUTOMEZZO ANTINCENDIO** dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.
- In manifestazioni ove sia prevista **l'affluenza di oltre 20.000 persone** dovrà essere richiesto il **SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO** di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Piano di emergenza

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Si dovrà provvedere alla **pianificazione delle procedure da adottare** in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, **il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un PIANO D'EMERGENZA che dovrà riportare:**

- **le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza** tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- **le procedure per l'evacuazione** dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- **le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso** e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- **le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;**
- **le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.**

New!

Piano di emergenza

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli... **quali livelli ?**
nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Dovrà essere prevista la **POSSIBILITÀ DI COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO** degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni

- sui **percorsi di allontanamento**,
- sulle **procedure operative predisposte per l'evento**
- e **sulle figure che svolgono un ruolo attivo** nella gestione dell'emergenza.

Si dovrà altresì prevedere, **nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico**, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Piano di emergenza

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Dovrà essere previsto un **SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA** le cui **CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE** devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si **dovrà prevedere**, in loco, **UN CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA** che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

New!



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

POSSIBILITÀ DI COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO:

- Deve essere sempre possibile prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione e immediatamente in caso di emergenza
- Deve, quindi, essere prevista una **linea di alimentazione di emergenza per l'impianto utilizzato per comunicare con il pubblico**



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Piano di emergenza

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Nell'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA si dovrà tenere conto dell'esigenza di **segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili** in caso di aree affollate, **soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento.**

A tal fine **si potrà far ricorso**, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad **ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità**, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali **sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.**

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

**Addetti alla
sicurezza**

8. OPERATORI DI SICUREZZA

**Nell'ambito della gestione della sicurezza,
devono essere previsti operatori
destinati alle seguenti mansioni:**

- **ASSISTENZA ALL'ESODO;**
- **INSTRADAMENTO E MONITORAGGIO
DELL'EVENTO;**
- **LOTTA ALL'INCENDIO.**

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Addetti alla sicurezza

8. OPERATORI DI SICUREZZA

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di OPERATORI DI SICUREZZA IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

1) Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai **Corpi dei Vigili Urbani**, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica,

New!

ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;

2) Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

**Addetti alla
sicurezza**

8. OPERATORI DI SICUREZZA

PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI ASSISTENZA ALL'ESODO, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento **possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.**

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad 1 unità ogni 250 persone presenti.

Ogni 20 operatori dovrà essere previsto almeno 1 coordinatore di funzione.

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

**Addetti alla
sicurezza**

8. OPERATORI DI SICUREZZA

- A questi operatori deve essere aggiunto un numero di **ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE** in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.
- **Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto**, come stabilito dall'art.19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. **il SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO** al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

QUINDI

OPERATORI DI SICUREZZA

Scompare il termine STEWARD

ora si parla di **operatori di sicurezza** che vengono distinti in due gruppi:

1) Sono operatori di sicurezza:

- **soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute**
- **personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai **Corpi dei Vigili Urbani**, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica,**
- **ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;**



2) Sono operatori di sicurezza :

- **addetti alla lotta all'incendio** e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C (**rischio elevato**) ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96

QUINDI OPERATORI DI SICUREZZA

- Gli operatori del punto 1 possono assolvere tutte le funzioni (controllo ai varchi, assistenza all'esodo ecc.) tranne la lotta antincendio
- Gli operatori del punto 2 possono essere adibiti alla lotta antincendio e anche alle altre funzioni

- Gli operatori del punto 1) devono essere almeno 1 ogni 250 persone
Deve esserci un coordinatore ogni 20 operatori
- Gli operatori del punto 2) devono essere in un numero individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio nel piano di emergenza

Agli operatori 1) + 2) che assolvono le funzioni di controllo ai varchi, assistenza all'esodo ecc. devono essere aggiunti operatori 2) da adibire solo alla lotta antincendio



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO I - VOLONTARIATO E RISORSE DEL SERVIZIO NAZIONALE
SERVIZIO VOLONTARIATO

Prot. N.° DPC/NSN/45427

Risposta al Foglio del
N.°

Roma, 6/8/2018

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale

Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome

Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani
anci@pec.anci.it

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto del Sig. Ministro

gabinetto.ministro@pec.interno.it

- Dipartimento Pubblica Sicurezza

dipps555doc@pecps.interno.it

OGGETTO: Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

Utilizzo volontari protezione civile

E' inoltre escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.

In questo ambito rientra anche l'eventuale partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come 'operatori di sicurezza' da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all'interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio u.s..

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

**Manifestazioni
dinamiche**


New!

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le **MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI** in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- **Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.**
-

E' dinamica la partecipazione del pubblico



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Manifestazioni dinamiche

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le **MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI** in cui non è presente un unico punto di convergenza e di **stazionamento** dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

•



New!

• **Gli IMPIANTI ELETTRICI E GLI IMPIANTI UTILIZZATORI DI LIQUIDI O GAS COMBUSTIBILI devono essere CONFORMI alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.**

• **DISPONIBILITÀ DI ESTINTORI PORTATILI di idonea capacità estinguente in ragione di 1 ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.**



coperta dal banco/autonegozio?

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Manifestazioni storiche

10. CASI PARTICOLARI

Per le MANIFESTAZIONI STORICHE caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Manifestazioni storiche

10. CASI PARTICOLARI

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi.

Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.

Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.

Grazie per l'attenzione! 🤫

